

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione Quarta, Sentenza dell'1 settembre 2014 n. 4267 che ritiene quale unico presupposto sufficiente, ai fini dell'applicazione della sanzione demolitoria, l'accertamento dell'abusività dell'opera edilizia

La massima

L'abusività di un'opera edilizia costituisce, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, presupposto da solo sufficiente per l'applicazione della prescritta sanzione demolitoria.

Ne consegue che quest'ultima non necessita di una puntuale motivazione in quanto atto vincolato nè richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico e tantomeno una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (1).

Ne consegue altresì che, una volta accertata l'illecita esecuzione di opere edilizie in mancanza di permesso di costruire, ne deve essere disposta la demolizione, indipendentemente dalla verifica della loro eventuale conformità allo strumento urbanistico e della loro teorica sanabilità (*a cura della redazione della Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania*).

La nota

1. Cons. Stato, Sez. V, 09.09.2013, n. 4470 e 28.04.2014 n. 2196; Sez. VI, 28.01.2013, n. 496; sez. IV, 28.12.2012, n. 6702.

La sentenza

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4646 del 2006, proposto da:
D'Angella Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Saggiomo, con domicilio eletto presso
Alberto Saggiomo in Napoli, via F. Caracciolo N. 15;

contro

Comune di Napoli, IN PERSONA DEL Sindaco P.t.,rappresentato e difeso per legge dagli avv.
Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri,

www.cameraamministrativacampania.com

Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, domiciliata in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 1025 del 10/05/2006;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visto le memorie difensive;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il Pres. Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente si duole dell'ordinanza di demolizione di opere abusive – ampliamento di circa mq 5 tramite chiusura del balcone con blocchi di tavelloni e demolizione della parete di compagno - in quanto realizzate senza il prescritto permesso di costruire.

A sostegno del gravame l'interessata deduce vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio ed ha resistito.

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato alla luce delle censure dedotte, che non confutano la natura e consistenza in fatto delle opere realizzate - d'altra parte risultanti dai richiamati accertamenti degli organi tecnici comunali, riportate nel provvedimento impugnato ed in parte qua assistite da fede privilegiata fino a querela di falso – ma si limitano a sollevare profili formali e di carattere meramente assertivo.

In particolare a sostegno del gravame l'interessato deduce l'omissione della fase partecipativa ed il difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione ai quali invoca l'applicabilità della sola sanzione pecuniaria.

In proposito sono altresì infondate le censure relative al difetto di motivazione, in quanto l'ingiunzione di demolizione risulta congruamente motivata con il richiamo all'abusività dell'opera ed alla sua non sanabilità, stante il succitato provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria per difformità delle opere per volumetria e superfici da quanto assentito con l'originaria concessione edilizia.

Per quanto concerne la pretesa mancata valutazione della concreta entità dell'abuso e del contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, il ricorrente insiste sulla modesta natura dell'intervento di ristrutturazione edilizia, caratterizzato dalla "mera sostituzione di una parete preesistente con altra di diverso materiale" e quindi realizzabile con semplice dia, la cui mancanza andava punita con la sola sanzione pecuniaria.

L'assunto non può essere condiviso.

Al di là delle prospettazioni riduttive di parte la tipologia dell'abuso risulta incontestabile, anche sulla base degli accertamenti dei tecnici comunali come sopra operati, e l'ampliamento di superficie realizzato, seppure di cinque metri quadrati, ha comportato a sua volta un incremento di volume, con inevitabile incidenza sull'assetto urbanistico del territorio.

L'abusività di un'opera edilizia costituisce, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche della sezione, presupposto da solo sufficiente per l'applicazione della prescritta sanzione demolitoria.

Ne consegue che quest'ultima non necessita di una puntuale motivazione in quanto atto vincolato nè richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico e tantomeno una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470 e 28/04/2014 n. 2196; Sez. VI, 28-01-2013, n. 496; sez. IV, 28-12-2012, n. 6702).

Ne consegue altresì che, una volta accertata l'illecita esecuzione di opere edilizie in mancanza di permesso di costruire, ne deve essere disposta la demolizione, indipendentemente dalla verifica della loro eventuale conformità allo strumento urbanistico e della loro teorica sanabilità.

Per quanto concerne la lamentata mancata allegazione degli atti istruttori richiamati per relationem, va osservato che il concetto di disponibilità di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990 non comporta che l'atto amministrativo richiamato "per relationem" debba essere unito al provvedimento che lo evoca bensì che l'atto sia reso disponibile a norma della stessa legge, vale a dire che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi. In sostanza, detto obbligo determina che la motivazione del provvedimento deve essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario e nella motivazione "per relazione" è sufficiente che sino espressamente indicati gli estremi dell'atto richiamato mentre non è necessario che lo stesso sia allegato, dovendo essere messo a disposizione e mostrato su istanza di parte. Nella specie gli atti istruttori sono stati compiutamente indicati nel provvedimento in esame e quindi risultavano disponibili mediante semplice accesso agli atti. Infine si palesa l'inutilità della fase partecipativa ex art. 21 octies comma 2 prima parte legge n. 241/1990, stante il carattere vincolato del provvedimento e la mancata allegazione di parte di elementi di giudizio che avrebbero potuto portare ad un provvedimento diverso da quello in concreto adottato (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 04/11/2013, n. 5289).

Tutto ciò senza considerare il costante indirizzo giurisprudenziale, anche della sezione, per il quale l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 l. n. 241 del 1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia, l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo; né si configurano particolari esigenze o conseguenze connesse alla partecipazione procedimentale dell'interessato (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2196/2014).

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, Sezione Quarta respinge il ricorso in epigrafe n. 4646/2006.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune resistente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 1 SETTEMBRE 2014